

Legge regionale 24 gennaio 1983 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 03/03/2001

Provvedimenti a favore dell' industria regionale.

Art. 3

Per le finalità del precedente articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 viene istituito, con decorrenza dall' esercizio 1983, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7870 con la denominazione << Contributi in conto capitale per la riattivazione, la costruzione ed il potenziamento di impianti idroelettrici >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).